RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 7

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in dieci miliardi per il 1969, in venti miliardi per il 1970, in ventotto miliardi per il 1971 e in quarantacinque miliardi per il 1972 e per gli anni successivi, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i rispettivi esercizi. L'onere relativo all'anno 1969 sara' portato in aumento dell'importo del disavanzo di gestione dell'Azienda per lo stesso anno e alla sua copertura si provvede con le operazioni di prestito previste dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 26 settembre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 13 agosto 1969, n. 591
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riduzione-dell-orario-di-lavoro-del-personale-dell-azienda-autonoma/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it